

GEOTERMIA

not peer reviewed

Un passo per la regolamentazione del Geoscambio in Italia: il Decreto Ministeriale 30/09/2022***A step for geothermal heat-exchange regulation in Italy: the Ministerial Decree 30/09/2022***

Paolo Cerutti

Co-Editor in Chief di *Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater* - editors@acquessotterranee.compaolo.cerutti@ecotercpa.it

Moreno Fattor

Presidente ANIGHP (Ass. Nazionale Impianti GeotermiaHeat Pump) - presidente@anighp.itm.fattor@egeitalia.com**Keywords:** *geothermal, heat-pumps, heat-exchange, legislation.***Parole chiave:** geotermia, pompe di calore, geoscambio, legislazione.

Abbiamo già trattato su queste pagine il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica sul Geoscambio, in precedenti numeri, quando era ancora in fieri, quando ancora non era cioè il Decreto che è poi stato pubblicato il 14 ottobre 2022. Data l'importanza della sua materia per la filiera della Geotermia ed anche per il Paese, sui contenuti del Decreto si sono succeduti giudizi di diverso tipo e tenore, che possono essere sintetizzati parafrasando la celebre aforisma *"one small step for a man, a giant leap for mankind"*: un piccolo passo per la Geotermia, ma un grande passo per il Geoscambio, o un piccolo passo per l'Italia, ma un grande passo per l'Ambiente. Ora che il Decreto c'è, lo possiamo presentare senza interpretazioni e giudicare senza mediazioni, anche sapendo, o auspicando, che a questo primo passo ne seguiranno altri, in una direzione che proviamo a tratteggiare.

Premesso che il DM esclude dal suo campo di applicazione *gli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinati alla produzione di energia elettrica*, lo stesso decreto esclude fin qui ad esempio anche gli impianti a circuito aperto in tutte le sue configurazioni (bilanciata e non), il circuito chiuso sopra ai 100 kW e fino a 2000 kW/2MW, tutti i circuiti chiusi a profondità maggiore di 170 m, tutte le regioni in cui opera una norma diversa; riguardo a quest'ultima fattispecie dovrebbe essere infatti fatto salvo quanto specificato dall'art. 6-quater della legge di Conversione (27/5/2022) del D.L. 1/3/2022, n. 17: *"Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo"*. Detto che ci sono alcune limitazioni poco comprensibili, ad esempio quella delle profondità delle sonde verticali, oppure quella riguardante anche le sonde orizzontali, oppure ancora quella dei limiti di potenza (50/100 kW), il bicchiere può essere comunque giudicato mezzo pieno se si ragiona nella prospettiva di volerlo riempire in breve tempo.

Il tal senso la Piattaforma Geotermica (il Tavolo di Lavoro, coordinato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, deputato a redigere e proporre al Ministero i contenuti del/i Decreto/i in materia) ha la possibilità di mettere in campo le competenze del gruppo di lavoro per completare il testo sul circuito chiuso e per ripartire sui circuiti aperti. Della Piattaforma fa parte anche ANIGHP (Associazione Nazionale Impianti Geotermia Heat Pump – Sezione di ANIPA: Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi per Acquea Geotermia) la cui posizione (non l'unica possibile) è di seguito sintetizzata.

Il Decreto *"Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti"*, uno degli ultimi atti del Governo Draghi in materia energetica, rappresenta certamente un importante riconoscimento del contributo fondamentale che gli impianti geotermici in pompa di calore per la climatizzazione degli edifici possono offrire in termini di efficienza energetica (e conseguenti benefici economici) e – contestualmente – di forte riduzione delle emissioni climalteranti e dipendenza dalle fonti fossili. Il decreto si inserisce in una visione strategica che pone al centro la sicurezza energetica del Paese valorizzando ed accrescendo le risorse energetiche naturali disponibili nel territorio nazionale. Di tali risorse locali, la geotermia a bassa entalpia - ovvero lo scambio termico con il sottosuolo - rappresenta una tecnologia semplice disponibile ovunque e realizzabile da una filiera principalmente nazionale di produttori ed installatori.

L'articolato del DM rappresenta un buon punto di partenza per un percorso che – in tempi rapidi – possa portare alla regolamentazione di tutte le "piccole utilizzazioni locali" definite dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 *"Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione"*

delle risorse geotermiche”, così come previsto dall’art. 15 della legge 27/4/22 n. 34 “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” anche se ad avviso della scrivente Associazione è fondamentale:

- i. fornire alcune precisazioni per evitare che i limiti di applicazione all’edilizia libera ma soprattutto alla procedura autorizzativa semplificata (PAS) previsti dal DM anziché agevolare la diffusione della tecnologia possano introdurre ulteriori barriere al loro sviluppo;
- ii. lavorare ad un possibile aggiornamento del DM proprio per perseguire un innalzamento dei suddetti limiti;
- iii. estendere l’adozione di procedure semplificate anche alla geotermia a bassa entalpia a circuito aperto (scambio con acqua di prima falda), con DM dedicato.

Tutto ciò per consentire una maggiore e più rapida diffusione della tecnologia geotermica e dei conseguenti importanti benefici.

A tale proposito si ritiene utile:

1. l’emanazione di una circolare esplicativa con indicazioni alle Amministrazioni Comunali, relativamente ai contenuti della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28 del 2011 specificamente applicata agli impianti geotermici con scambio a circuito chiuso, nonché alle Amministrazioni Regionali, per la formulazione (o adeguamento) delle norme regionali relative alle procedure abilitative delle “*piccole utilizzazioni locali*” escluse dalla semplificazione del DM 30/09/22;

2. un aggiornamento del DM 30/09/22 con revisione dei limiti di applicazione dei procedimenti in edilizia libera e PAS, e/o la promulgazione di un nuovo Decreto Ministeriale specifico per gli impianti geotermici con scambio a circuito aperto, come previsto nelle premesse del DM Mite 30/09/22 che indica “*di dover rinviare a un successivo provvedimento la disciplina delle prescrizioni di ordine tecnico relativamente alla posa in opera di impianti che scambiano fluidi con il sottosuolo in quanto aventi caratteristiche tecniche e ambientali più complesse di quelle relative agli impianti a circuito chiuso*”.

Sotto il profilo della formazione e informazione, una lettura attenta del DM, soprattutto delle sue premesse, laddove si dice che “*in considerazione dello sviluppo tecnologico delle attuali applicazioni, oltre che della loro diffusione e fruibilità, ad oggi tali semplificazioni amministrative risultano appropriate per impianti per una potenza fino ai 100 kW*”, ci induce inoltre a considerare la necessità di promuovere una maggiore conoscenza e divulgazione della reale situazione del mercato degli impianti geotermici a bassa entalpia in pompa di calore in Italia, in Europa e nel mondo, che evidenzia la grandissima presenza di impianti ben superiori ai 100 kW di potenza termica. In tal senso, il primo contributo che ANIGHP intende dare, anche in collaborazione con la Piattaforma Geotermica, è la creazione di un dossier sulla diffusione degli impianti geotermici, con la presentazione di esempi di impianti realizzati presentati dai committenti, dagli Amministratori locali e dagli utilizzatori degli impianti che insieme ne godono i benefici economici ed ambientali.